

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

"CLUB AUTO MOTO D'EPOCA TOSCANO-C.A.M.E.T. APS", o in breve "C.A.M.E.T. APS" da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Firenze, via Empoli n 6 e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* dell'*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore*.

In particolare ha per scopo principale e istituzionale quello della promozione di attività di interesse generale per la valorizzazione storica e culturale dei veicoli d'epoca e di interesse storico - collezionistico ovunque esistenti, la loro tutela e salvaguardia, la promozione dello scambio di informazioni e contatti fra i Soci ed i collezionisti italiani e stranieri anche mediante gare, incontri, convegni, raduni, mostre e manifestazioni sportive e/o culturali in genere.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale che individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 Cts) e quindi potrà fra l'altro:

- a) Promuovere, favorire e sviluppare la conservazione ed il restauro di veicoli d'epoca;
- b) Organizzare raduni, gite sociali o manifestazioni che possano prevedere la partecipazione; oltre che dei Soci, anche di equipaggi associati ad altri Club.

- c) Organizzare incontri e convegni aventi come tema il mondo dei veicoli d'epoca;
- d) Partecipare direttamente o indirettamente attraverso i propri associati a tutte quelle iniziative che riguardano i veicoli storici;
- e) Fornire ai propri Soci assistenza e informazione sulle normative e sulle Leggi che regolano la conservazione e la circolazione di veicoli storici. Potrà inoltre, sempre con carattere di occasionalità e comunque nel rispetto dello scopo sociale, svolgere marginali attività commerciali. Con delibera dell'Assemblea ordinaria il CAMET potrà estendere l'attività ad altri settori d'intervento affini a quelli previsti dall'oggetto sociale e compatibili con le proprie finalità.

2.2 L'associazione potrà compiere ogni altro atto od operazione di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dei propri scopi ed in particolare:

- a) compiere atti di compravendita, conferimento e di locazione di beni mobili e immobili;
- b) contrarre con banche e altri intermediari finanziari mutui, finanziamenti, sovvenzioni, anticipazioni e contratti di leasing;
- c) concedere ipoteche, a garanzia dei finanziamenti concessile, sugli immobili di proprietà sociale;
- d) acquisire dai soci fondi, contributi, versamenti anche in conto patrimonio, finanziamenti anche infruttiferi, il tutto finalizzato ad acquisizioni immobiliari collegate allo svolgimento dell'attività istituzionale, nonché alla manutenzione straordinaria del patrimonio acquisito, restando ad ogni modo esclusa qualsiasi forma di raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio;
- e) intestarsi licenze e autorizzazioni inerenti a pubblici esercizi;
- f) utilizzare e sfruttare il nome e l'immagine e altri emblemi dell'Associazione;
- g) ottenere la sponsorizzazione di gare e altre manifestazioni da parte di imprese, società e altri enti.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts) - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il CAMET potrà essere federato all' Automotoclub Storico Italiano -A.S.I. e/o ad altre associazioni o enti paritetici con analogo scopo sociale.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali dell'associazione nei periodi di apertura;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione nei limiti fissati dall' l'Organo di amministrazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per incarichi ricevuti dall' l'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di ver-

samento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea o dall' l'Organo di amministrazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: chi non provveda a versare nei termini e modi fissati dallo statuto e dal Consiglio direttivo le quote e i contributi associativi ordinari nonché quelli straordinari previsti dall'art. 28.1 dello statuto stesso; chi, con il suo comportamento scorretto e indisciplinato, sul piano sportivo o sociale, si sia reso colpevole di atti gravi e offensivi per il prestigio dell'associazione e di uno o più soci, può essere escluso per indegnità dall'associazione, con provvedimento adottato dall'organo amministrativo o, se istituito, dall'organo disciplinare a norma.

L'esclusione deve essere pronunciata mediante deliberazione dell'organo amministrativo o, se chiamata, dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo se istituito;
- l'Organo disciplinare se istituito.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 o 5 associati in funzione del numero complessivo di associati iscritti all'associazione.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo presso la sede o anche altrove purché nell'ambito della Provincia di Firenze. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, quest'ultima da tenersi in un giorno diverso dalla prima, e l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati. Farà fede la data del timbro postale e/o l'invio della mail sul computer del Camet, per coloro che non avranno comunicato il proprio indirizzo mail varrà l'affissione della comunicazione presso la sede e la pubblicazione sul sito dell'associazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o, se tenuta, *del rendiconto finanziario per cassa*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati qualora sia chiamata a farlo*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno un ventesimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno un decimo degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini delle quote associative annuali;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare eventuali altri regolamenti interni;
- provvedere alla gestione dell'associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla realizzazione degli scopi associativi, che non siano riservati dallo Statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.
- In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio direttivo:
 - esamina le domande di ammissione e delibera sulle medesime come previsto dallo statuto;
 - stipula, nel rispetto della competenza assembleare, contratti di appalto, somministrazione, assicurazione, locazione e leasing, vigilando sulla loro corretta esecuzione;
 - stabilisce l'ammontare dei contributi di ammissione e dei contributi associativi ordinari annuali;
 - provvede a fissare l'ammontare delle quote annuali ed eventualmente straordinarie,
 - provvede a fissare l'ammontare delle quote dell'iscrizione alle gare ed eventi;

- assume e licenzia il personale di qualunque categoria;
- decide sui ricorsi scritti presentati dai soci in materie riguardanti la vita sociale;
- redige il bilancio annuale di esercizio ed il conto economico di previsione;
- procede, in autonomia, alla stipula di finanziamenti diretti e indiretti per le esigenze di ordinaria amministrazione;
- predispone i progetti per la raccolta tra i soci di fondi, contributi, versamenti e finanziamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- svolge qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva, e in particolare può aprire conti correnti, depositi, dossier, effettuando prelievi anche allo scoperto nei limiti dei fidi accordati;
- propone all'assemblea i nominativi dell'Organo di Disciplina;
- redige il regolamento elettorale per il rinnovo degli organi dell'associazione e nomina l'eventuale Commissione elettorale dandone comunicazione agli associati con le stesse modalità della convocazione assembleare almeno 60 giorni prima della convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche associative;
- attribuisce eventuali deleghe per singole operazioni ad uno o più dei suoi consiglieri, nonché a soci non consiglieri determinandone limiti e criteri;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e nove e, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per tre mandati consecutivi.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli

atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea o dall'organo amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione secondo le modalità.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ovvero la stabilisca l'Assemblea

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11 BIS

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea e dirime le questioni fra soci e fra soci e Camet.

Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Approva il bilancio Preventivo se richiesto dalle legge.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare*, ma non di estrarre copia, i suddetti libri associativi richiedendone e motivandone la richiesta all'organo amministrativo.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*,

solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Giuliano Bensi

F.to: Filippo Russo Notaio. Vi e' il sigillo.